



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE
DEL MONDO RURALE E DELLA QUALITA'
DIREZIONE GENERALE PER LO SVILUPPO AGROALIMENTARE, LA QUALITA' E LA
TUTELA DEL CONSUMATORE
SACO IX

D.M. 23 OTT. 2009

concernente termini procedurali per l'esame delle domande di riconoscimento delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari di produzione ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 73 del regolamento CE n. 607/2009.

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM vino), che contempla, a decorrere dal 1° agosto 2009, il nuovo sistema comunitario per la protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali di taluni prodotti vitivinicoli, in particolare gli articoli 38 e 49 relativi alla nuova procedura per il conferimento della protezione comunitaria e per la modifica dei disciplinari delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti in questione;

VISTO il regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli, ed in particolare l'articolo 73, ai sensi del quale, in via transitoria e con scadenza al 31 dicembre 2011, per l'esame delle domande, relative al conferimento della protezione ed alla modifica dei disciplinari dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, presentate allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, si applica la procedura prevista dalla preesistente normativa nazionale e comunitaria in materia;

VISTA la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

CONSIDERATO che le preesistenti disposizioni relative al procedimento nazionale di cui trattasi sono quelle previste dalla citata L. 10 febbraio 1992, n. 164, e dallo specifico regolamento approvato con il D.P.R. 20 aprile 1994, n.348, che comportano, tra l'altro, la valutazione delle relative istanze da parte del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle Do e IGT dei vini, istituito ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 164/1992;

VISTO il decreto 6 agosto 2009, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 479/2008, relativamente alle domande presentate dopo il termine del 1° agosto 2009;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

CONSIDERATO che sono state presentate dai soggetti legittimati al competente Ufficio del Ministero – Sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle DO e IGT dei vini, entro il termine del 1° agosto 2009, n. 319 domande, da esaminare secondo la procedura nazionale di cui alla citata preesistente normativa, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 73 del citato reg. CE n. 607/2009;

CONSIDERATO che l'iter procedurale delle predette numerose istanze comporta:

- la preliminare valutazione da parte della Sezione amministrativa del predetto Comitato nazionale vini DO e IGT;
- la valutazione, attraverso un'apposita istruttoria, del Comitato nazionale tutela vini DO e IGT – Sezione interprofessionale, e, in caso di esito positivo, la formulazione del parere favorevole e della relativa proposta di disciplinare di produzione, ovvero di modifica del disciplinare, da parte dello stesso Comitato, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana al fine di recepire le eventuali istanze e controdeduzioni da parte degli interessati entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione;
- l'eventuale valutazione delle istanze e controdeduzioni presentate al citato parere ed alla proposta di disciplinare, da parte del predetto Comitato;
- l'adozione del relativo decreto ministeriale di riconoscimento della DOP o IGP o di modifica del disciplinare di produzione, in conformità al parere ed alla proposta di disciplinare formulato dal citato Comitato, e la pubblicazione dello stesso decreto sulla Gazzetta Ufficiale;
- la successiva comunicazione alla Commissione UE, entro il 31 dicembre 2011, dei decreti di approvazione e dei relativi fascicoli tecnici di cui all'articolo 35, par. 1, del reg. CE n. 479/2008;

CONSIDERATO che, a seguito del preliminare esame effettuato dalla Sezione amministrativa del predetto Comitato nazionale, è risultato che la stragrande maggioranza delle richiamate istanze è risultata incompleta dal punto di vista documentale e che, pertanto, le stesse istanze necessitano di essere integrate della relativa documentazione carente, da parte dei soggetti richiedenti, al fine di essere sottoposte al successivo esame da parte della Sezione interprofessionale del richiamato Comitato;

CONSIDERATO che, allorché le citate numerose istanze saranno completate dal punto di vista documentale, in relazione al complesso iter procedurale sopra richiamato, sia la Sezione amministrativa che la Sezione interprofessionale del citato Comitato necessitano di un certo lasso di tempo per evadere le stesse richieste, tenuto conto in particolare dell'esigenza di:

- programmare in tempo utile le conseguenti riunioni, nell'ambito delle quali sono coinvolte le competenti Regioni e Province autonome, nonché, se del caso, la filiera vitivinicola con apposite pubbliche audizioni in loco;
- definire in ambito nazionale le numerose richieste in questione, nell'interesse dei produttori, in tempi compatibili con la citata scadenza del 31 dicembre 2011, entro la quale effettuare le comunicazioni alla Commissione UE relative alle DO e IGT riconosciute ed alle modifiche dei disciplinari approvati;

CONSIDERATO, peraltro, che ai sensi del citato DPR n. 348/1994 e dell'articolo 10 della L. n. 164/1992, rispettivamente per le richieste di riconoscimento delle DO e IGT e per le richieste di modifica dei disciplinari, le stesse richieste devono essere presentate alla Sezione amministrativa del citato Comitato corredate della documentazione ivi prescritta;

TENUTO conto dell'esigenza di assicurare un congruo lasso di tempo ai soggetti richiedenti, per consentire agli stessi, in relazione alle necessarie integrazioni documentali di cui trattasi, di organizzare le opportune consultazioni della filiera vitivinicola locale e degli Enti territoriali preposti alla gestione delle relative DO e IGT;

RITENUTO, pertanto, che, in conformità all'art. 2, comma 2, della citata legge n. 241/1990, occorre stabilire il termine ultimo entro cui i soggetti richiedenti devono presentare alla Sezione amministrativa del citato Comitato le integrazioni documentali in questione e che, al fine di consentire il rispetto dei termini procedurali previsti dalla richiamata normativa nazionale e comunitaria, detto termine può essere individuato nella data del 30 aprile 2010;

DECRETA

Art. 1

(Termine per la presentazione delle integrazioni documentali)

1. Le richieste di riconoscimento delle DOCG, DOC e IGT dei vini, nonché le richieste di modifica dei disciplinari di produzione degli stessi vini, presentate dai soggetti legittimati entro il 1° agosto 2009 al competente Ufficio del Ministero, ai fini dell'esame secondo la procedura nazionale prevista dalla L. n. 164/1992 e dal D.P.R. n. 348/1994, ai sensi delle disposizioni transitorie di cui all'articolo 73 del citato reg. CE n. 607/2009 richiamato in premessa, devono essere completate con tutta la documentazione prevista dalla predetta normativa nazionale entro il termine del 30 aprile 2010, in conformità all'art. 2, comma 2, della L. n. 241/1990 richiamata in premessa.
2. Entro il predetto termine del 30 aprile 2010, i soggetti richiedenti interessati, per le specifiche istanze, devono presentare al competente Ufficio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Sezione amministrativa del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle DO e IGT dei vini – Via XX Settembre n. 20 – 00187 ROMA, la documentazione integrativa che sarà preventivamente richiesta dalla citata Sezione amministrativa.

Art. 2


(Chiusura del procedimento e disposizioni particolari)

1. In assenza della presentazione dell'integrazione documentale entro il termine del 30 aprile 2010, la Sezione amministrativa di cui all'articolo 1 comunicherà al soggetto richiedente interessato la chiusura del relativo procedimento amministrativo e provvederà all'archiviazione della relativa istanza.
2. Nella fattispecie di cui al comma 1, qualora i soggetti legittimati lo ritengano potranno riproporre le specifiche richieste per il conferimento della protezione della DOP o IGP, ovvero di modifica del disciplinare, conformemente alla procedura preliminare a livello nazionale di cui al decreto 6 agosto 2009 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà inviato ai soggetti richiedenti interessati, nonché alle Regioni e Province autonome ed al Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle DO e IGT dei vini – Sezione interprofessionale richiamato in premessa.

Roma, li

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Giuseppe Nezzo)



78
A